

## Statuto dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia - ADI

### PREAMBOLO

L'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia - ADI, costituita nel 1998, è l'organizzazione di rappresentanza sociale dei dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori in Italia. L'ADI s'impegna a tutelare ed estendere i diritti dei dottorandi e dei ricercatori e a promuovere il titolo di dottore di ricerca. L'ADI si riconosce nei valori della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; difende la libertà della ricerca, di parola e di pensiero; promuove la cultura della cittadinanza attiva, della solidarietà, della parità di genere, dell'antifascismo. L'ADI non ha fini di lucro ed è composta da dottorandi e da dottori di ricerca che dedicano in maniera volontaria e non retribuita il proprio tempo per migliorare le condizioni di vita e di ricerca di tutti.

L'ADI è indipendente dai partiti e dalle organizzazioni sindacali e autonoma nell'elaborazione e nell'attuazione delle sue politiche. L'ADI riconosce come suoi referenti sociali i dottorandi, i dottori di ricerca e tutte le figure precarie impegnate nella ricerca.

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ADI sono l'uguaglianza di diritti tra tutti gli iscritti, l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità. L'ADI crede nella partecipazione democratica e nella democrazia delle reti. L'ADI si avvale di tutti gli strumenti più idonei per favorire la partecipazione degli iscritti alla vita associativa compresi gli strumenti della democrazia telematica. A tal fine si considerano parte integrante della discussione politica e della costruzione delle decisioni dell'Associazione gli esiti delle discussioni, dei sondaggi e dei referendum telematici.

L'ADI promuove la libera circolazione dei saperi e la loro dimensione pubblica al servizio di tutti i cittadini.

L'ADI crede che la ricerca scientifica debba essere strumento di comprensione del mondo e di progresso umano.

L'ADI si impegna nella costruzione di una rete europea di dibattito e di rappresentanza dei dottorandi e dei ricercatori. A tal fine fa parte di Eurodoc.

### TITOLO I

#### Principi costitutivi

#### Art. 1 - Finalità

L'ADI si impegna quotidianamente per:

- la promozione e la tutela dei diritti dei dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori;
- la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nell'Università, nei centri di ricerca, nella Scuola, nella Pubblica Amministrazione e nel mondo delle imprese;
- l'ottenimento di condizioni retributive giuste e dignitose per i dottorandi e i ricercatori;
- il miglioramento delle condizioni di vita, di studio e di lavoro dei dottorandi e dei dottori di ricerca;
- la definizione e la costruzione di un modello di rappresentanza dei dottorandi e dei ricercatori;
- il superamento del dottorato senza borsa e l'eliminazione delle tasse sul dottorato;
- l'internazionalizzazione del dottorato;
- l'approvazione di uno Statuto nazionale dei diritti dei dottorandi e l'applicazione della Carta europea dei ricercatori in tutti i luoghi di ricerca;
- l'elaborazione di una riforma delle procedure di reclutamento che valorizzi il merito;
- la promozione di politiche di pari opportunità nell'università e nella ricerca;
- un'università pubblica, laica e di qualità.

Sono altresì campi di intervento dell'Associazione:

- la promozione della cultura scientifica;
- la costruzione di uno spazio europeo del sapere e della ricerca;

- la cultura della legalità e della cittadinanza;
- l'aggregazione e la socialità all'interno dell'università e dei luoghi della ricerca;
- il coordinamento di tutti i soggetti sociali che condividono le medesime finalità e le medesime condizioni di vita.

## **Art. 2 - Iscrizione all'ADI**

Sono iscritti ordinari dell'ADI i dottorandi e i dottori di ricerca che ne facciano esplicita richiesta e che versino la quota di iscrizione ordinaria. A tutela dell'Associazione la domanda di iscrizione può essere respinta per attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto.

Sono iscritti sostenitori dell'ADI tutti coloro che intendano sostenere le attività dell'Associazione e versino la quota di iscrizione. Il sostenitore non dà diritto a concorrere alle cariche associative né a partecipare alla vita democratica dell'Associazione. In ogni votazione, come pure ai fini della determinazione del numero legale, non si tiene conto dei soci sostenitori.

Le tessere onorarie sono assegnate su proposta delle Sedi locali, previo parere favorevole del Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti e della Segreteria nazionale, a personalità del mondo della cultura, della scienza e della società civile i cui valori sono coerenti con quelli dell'ADI.

Le quote di iscrizione sono stabilite dal Programma annuale di tesseramento. Tutti gli iscritti, ad eccezione degli iscritti sostenitori, hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione delle linee politiche e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi. Tutti gli iscritti sono altresì tenuti a:
- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi nazionali, di direzione e consultivi, e territoriali dell'Associazione;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.

Salvo diritto di recesso, la decadenza di un iscritto avviene:

- in caso di decesso dell'iscritto;
- per il mancato rinnovo della quota di iscrizione;
- per rifiuto motivato del rinnovo dell'iscrizione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

## **TITOLO II**

### **Dimensione istituzionale**

#### **Art. 3 - Struttura dell'Associazione**

L'ADI articola le proprie attività nei livelli nazionale e territoriali.

#### **Art. 4 - Organismi nazionali dell'Associazione**

Sono organi di direzione nazionale dell'ADI:

- il Congresso nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- il Segretario nazionale

Sono organismi consultivi:

- l'Assemblea nazionale;

- le Aree tematiche.

Sono organismi di controllo e di giurisdizione interna:

- il Collegio nazionale dei garanti;
- il Collegio nazionale dei revisori dei conti.

#### **Art. 5 - Congresso nazionale**

Il Congresso nazionale si svolge di norma ogni 2 anni ed è composto dai delegati delle Sedi locali tenendo presente criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale sulla base di uno specifico Regolamento approvato dal Consiglio nazionale. Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- eleggere il Consiglio nazionale;
- eleggere il Collegio nazionale dei garanti;
- eleggere il Collegio nazionale dei revisori dei conti.

Il Congresso nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio nazionale: in ogni caso è il Consiglio nazionale a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

#### **Art. 6 - Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. È eletto dal Congresso in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale. Tali criteri disciplinano anche eventuali future sostituzioni.

Esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare il Programma annuale delle attività;
- discutere e approvare il Programma annuale di tesseramento;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone il Regolamento interno;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia;
- deliberare i provvedimenti di commissariamento delle Sedi locali;
- eleggere il Segretario nazionale, fra gli iscritti all'ADI;
- su proposta del Segretario nazionale, eleggere la Segreteria nazionale;
- nominare eventuali sostituti nel Collegio dei revisori dei conti o nel Collegio dei garanti tra un congresso e l'altro;
- su proposta della Segreteria nazionale, istituire le aree tematiche.

Ne fanno parte di diritto il Segretario e i membri della Segreteria, nonché i rappresentanti delle Sedi locali.

Su proposta del Segretario il Consiglio nazionale può votare l'integrazione del rappresentante dei dottorandi eletto in seno al CNSU.

Le votazioni del Consiglio nazionale richiedono, di norma, una maggioranza semplice, calcolata sulla base delle norme previste dal Regolamento nazionale. È richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, anch'essa normata in base al Regolamento nazionale, nei seguenti casi:

- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del Piano di tesseramento annuale;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- l'attivazione di una Sede locale;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari straordinari;
- approvazione del Regolamento interno e di sue eventuali modifiche di cui all'art.10 del presente Statuto.

I membri del Consiglio nazionale votano secondo coscienza.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Il Consiglio nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Segretario nazionale. In questo caso il Consiglio nazionale convoca il Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia.

Le riunioni del Consiglio nazionale possono effettuarsi anche per via telematica.

#### **Art. 7 - Segretario nazionale**

Il Segretario rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Egli è eletto dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. Il Segretario propone al Consiglio nazionale l'elezione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una Segreteria, composta da un minimo di 6 membri fra gli iscritti all'ADI, escluso il Segretario. Della Segreteria deve obbligatoriamente far parte un Responsabile dell'organizzazione, al quale è affidato il censimento annuale delle realtà territoriali e degli iscritti, l'amministrazione e le politiche di finanziamento.

Nel corso del suo mandato il Segretario può proporre integrazioni o sostituzioni della Segreteria. Tali integrazioni o sostituzioni sono approvate dal Consiglio nazionale.

Al Segretario spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Il Segretario non può svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali consecutivi.

#### **Art. 8 - Aree tematiche**

L'Associazione, al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile degli iscritti ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro, costituisce aree tematiche anche a carattere permanente, aperte ai contribuiti di non iscritti all'ADI.

Il Segretario dovrà esplicitare modalità di composizione di ogni singola area tematica e nominarne un responsabile. Spetta al Consiglio nazionale su proposta del Segretario nazionale autorizzare la costituzione di un'area tematica.

I lavori delle aree tematiche, pur non rappresentando la linea politica dell'organizzazione, contribuiscono al suo dibattito politico.

#### **Art. 9 - Assemblea nazionale**

È convocata periodicamente l'Assemblea nazionale degli iscritti, alla quale partecipano, oltre ai membri del Consiglio nazionale, tutti gli iscritti e tutti i dottorandi, i ricercatori e i dottori di ricerca che desiderino prendervi parte.

L'assemblea nazionale propone iniziative coerenti con i fini e gli obiettivi statutari e favorisce il confronto tra realtà locali, può dividersi in gruppi di lavoro.

È convocata dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta.

#### **Art. 10 - Regolamento nazionale**

L'ADI si dota di un Regolamento nazionale, coerente con quanto disposto dallo Statuto, per disciplinare il funzionamento e la composizione degli organismi nazionali e territoriali.

#### **Art. 11 - Sedi locali**

L'Associazione si organizza perifericamente in Sedi locali, idealmente una per ogni città in cui abbia sede un'Università con attivo almeno un corso di dottorato. Ogni Sede locale fa riferimento allo Statuto nazionale e si dota di un Regolamento locale coerente con il Regolamento nazionale. Il Regolamento locale è sottoposto all'approvazione della Segreteria nazionale e del Consiglio nazionale.

Gli iscritti possono essere convocati in Assemblea dal Consiglio nazionale o su domanda firmata da almeno un decimo degli iscritti. Ogni iscritto deve essere avvertito con congruo anticipo della convocazione tramite una

comunicazione che ne contenga l'ordine del giorno. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale firmato da chi le ha presiedute.

#### **Art 12 - Rappresentante della Sede locale**

Ogni Sede locale deve essere rappresentata da un Rappresentante eletto democraticamente tra tutti gli iscritti della Sede locale. Il Rappresentante rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

Il Rappresentante della Sede locale deve:

- riferire con cadenza almeno trimestrale l'attività del Consiglio nazionale agli iscritti e l'attività della Sede locale al Consiglio nazionale;
- promuovere la raccolta di iscrizioni e rinnovi presso la Sede locale; Il Rappresentante della Sede locale decade automaticamente qualora:
- non venga convocata l'Assemblea locale degli iscritti durante un anno solare;
- non riferisca con cadenza almeno trimestrale l'attività del Consiglio nazionale ai Soci locali e l'attività della Sede locale al Consiglio nazionale.

Qualora il Rappresentante della Sede locale risulti decaduto il Responsabile nazionale dell'organizzazione, d'intesa con il Segretario nazionale, ne dà comunicazione al Consiglio nazionale. Un delegato del Segretario nazionale assume il ruolo di Commissario della Sede locale curandone l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 13 - Attivazione di una Sede locale**

L'attivazione di una Sede locale è subordinata al voto favorevole del Consiglio nazionale.

### **TITOLO III**

#### **Controllo e Giurisdizione interna**

#### **Art. 14 - Collegio nazionale dei revisori dei conti**

Il Consiglio nazionale nomina un Collegio nazionale dei revisori dei conti formato da tre membri eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti che non rivestano nessun altro incarico all'interno dell'organizzazione. I revisori accertano che la contabilità sociale sia regolare, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono controllare la consistenza di cassa.

#### **Art. 15 - Collegio nazionale dei garanti**

Il Collegio nazionale dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

Il Collegio interviene a seguito di richiesta o ricorso di parte. Il Collegio deve dare avviso a tutte le parti coinvolte, entro 15 giorni dalla richiesta, e deve sentire le parti interessate. Le delibere del Collegio sono adottate a maggioranza dei membri e succintamente motivate; sono immediatamente esecutive.

Il Collegio è formato da 3 componenti eletti dal Congresso nazionale tra gli iscritti che non rivestano nessun altro incarico all'interno dell'organizzazione.

Il Collegio, oltre ad agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti eventualmente previsti nei regolamenti degli organi territoriali.

Il Collegio elabora un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio nazionale.

#### **Art. 16 - Espulsione di un iscritto**

In caso di gravissime violazioni dello Statuto o per gravi e comprovati motivi la Segreteria nazionale può avviare il meccanismo di espulsione di un iscritto. Durante tale fase si è sospesi da ogni incarico eventualmente ricoperto. L'espulsione dall'organizzazione diviene definitiva con il voto del Consiglio nazionale a maggioranza

assoluta dei componenti. La votazione del Consiglio deve avvenire entro un mese dall'avvio della procedura; in caso contrario la sospensione promossa nei confronti dell'iscritto cessa.

#### **Art. 17 - Commissariamento e sospensione di una Sede locale**

Violazioni dello Statuto nazionale o del Regolamento nazionale, iniziative in contrasto con le delibere del Consiglio nazionale, gravi irregolarità di carattere amministrativo sono motivo di azione disciplinare nei confronti della Sede locale. L'azione disciplinare può comportare il commissariamento o la sospensione della Sede locale. Il Consiglio nazionale su proposta del Segretario, vota la sospensione o il commissariamento della Sede locale a maggioranza assoluta dei componenti.

Per sospensione s'intende l'interruzione temporanea della Sede dalle attività ordinarie dell'Associazione. In caso di commissariamento il Segretario nazionale nomina un Commissario, esterno alla Sede locale commissariata, con il compito di curare l'ordinaria amministrazione.

In casi particolarmente gravi il Responsabile dell'organizzazione, in accordo con il Segretario, può adottare in via immediata provvedimenti di commissariamento o sospensione. Il provvedimento deve essere sottoposto al voto del Consiglio nazionale entro 30 giorni. Qualora questo non avvenga o il provvedimento non risulti ratificato, esso cessa di avere valore.

Nei casi di commissariamento della Sede locale, il Commissario verifica la situazione politica e amministrativa della Sede locale riferendone al Consiglio nazionale. Entro 60 giorni il Commissario deve indire l'Assemblea locale degli iscritti per l'elezione del nuovo Rappresentante della Sede locale. Qualora risulti impossibile eleggere all'Assemblea locale un nuovo Rappresentante della Sede locale, la sede risulta automaticamente sospesa e il Responsabile dell'organizzazione ne dà comunicazione al Consiglio nazionale.

### **TITOLO IV**

#### **Patrimonio, risorse, amministrazione**

##### **Art. 18 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. È fatto assoluto divieto di distribuzione degli eventuali utili tra i soci. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

##### **Art. 19 - Finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento degli iscritti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

##### **Art. 20 - Bilancio**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Segreteria nazionale, insieme al Tesoriere, predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso e approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;

- il rendiconto economico e finanziario con una relazione illustrativa, che deve essere approvato dal Consiglio nazionale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento;
  - il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
- L'Associazione si dota di un regolamento amministrativo.

#### **Art. 21 - Titolarità delle obbligazioni**

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

### **TITOLO V**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 22 - Soci vitalizi**

La qualifica di socio vitalizio, sino ad oggi adottata, è abolita. Coloro che hanno sottoscritto una tessera vitalizia e che non richiedono annualmente di concorrere alla vita ordinaria dell'organizzazione sono equiparati agli iscritti sostenitori.

#### **Art. 23 - Logo ADI**

Il logo ADI può essere utilizzato esclusivamente per iniziative promosse dalle Sedi locali, dal Consiglio nazionale e dalla Segreteria.

#### **Art. 24 - Modifiche allo Statuto**

Modifiche allo Statuto possono essere adottate da un Congresso nazionale, solo con l'approvazione dei 2/3 dei componenti la platea congressuale, ed entrano in vigore immediatamente.

#### **Art. 25 - Durata e sede**

L'Associazione ha durata illimitata e sede presso il domicilio del Segretario.

L'Associazione potrà istituire Sedi distaccate ovunque lo ritenga necessario, anche all'estero, per il raggiungimento dei propri fini statutari.

#### **Art. 26 - Gratuità delle cariche**

Tutte le prestazioni all'interno dell'ADI sono effettuate a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese. In caso di iniziative approvate dal Consiglio nazionale, può essere riconosciuto un compenso agli iscritti impegnati all'interno delle iniziative stesse. Il Consiglio, in tal caso, contestualmente all'approvazione dell'iniziativa, dispone l'entità del compenso.

#### **Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'ADI può essere deliberato dalla maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto in un Congresso appositamente convocato; in tal caso si deve deliberare sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passività.

#### **Art. 28 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.

#### **Art. 29 - Applicazione del presente Statuto**

Il presente Statuto, dopo l'approvazione, entra immediatamente in vigore.